**N. 04828/2012 REG.PROV.CAU.**

**N. 08073/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8073 del 2012, proposto da:

Gruppo Nobiletti Domenico & Noemi S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Natale Clemente, con domicilio eletto presso Giuseppe Raguso in Roma, via Muzio Clementi 9;

*contro*

Comune di Vieste, S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive;

*nei confronti di*

Castellino Srl, Baia Turchese di Notarangelo Raffaele & C. Snc, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00652/2012, resa tra le parti, concernente variante urbanistica

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Castellino Srl e di Baia Turchese di Notarangelo Raffaele & C. Snc;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia n.652/2012 di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Natale Clemente e Sante Nardelli (su delega di Giovanni Vittorio Nardelli);

Rilevato che il ricorso di prime cure richiede adeguato approfondimento di merito e a tale fine risulta fissata dinanzi al TAR l’udienza di discussione del 21 febbraio 2013;

Considerato che , in funzione della natura stagionale dell’attività di discoteca all’aperto, medio tempore dalla sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati non può derivare alcun profilo di pregiudizio grave ed irreparabile;

Ritenuto equo compensare le spese della fase cautelare d’appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 8073/201)

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)